

PROCEDURA PER LA GESTIONE E COMUNICAZIONE DI INFORMAZIONI PRIVILEGIATE INIZIATIVE BRESCIANE – INBRE – S.P.A.

PROCEDURA RELATIVA ALLA GESTIONE E COMUNICAZIONE DI INFORMAZIONI PRIVILEGIATE E ALLA TENUTA DEL REGISTRO DELLE PERSONE AVENTI ACCESSO A TALI INFORMAZIONI DI INIZIATIVE BRESCIANE – INBRE – S.P.A. (LA “**SOCIETÀ**”) AI SENSI DEL REGOLAMENTO EURONEXT GROWTH MILAN ADOTTATO DA BORSA ITALIANA S.P.A..

1. *Premesse*

- 1.1. La presente procedura (la “**Procedura**”) è stata adottata dal Consiglio di Amministrazione della Società, in data 30 giugno 2014 e da ultimo modificata in data 19 maggio 2026, ai sensi delle disposizioni applicabili di cui al Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan adottato da Borsa Italiana (rispettivamente, il “**Regolamento EGM**” e “**Borsa Italiana**”) e del Regolamento (UE) 596/2014 (“**MAR**”).
- 1.2. La Procedura disciplina (i) il processo di gestione delle Informazioni Privilegiate riguardanti la Società e le società da essa controllate, direttamente od indirettamente (congiuntamente, le “**Controllate**”) al fine di assicurare che la loro comunicazione all’esterno avvenga tempestivamente ed in forma adeguata, nel rispetto dei principi di trasparenza e veridicità, nonché (ii) l’istituzione di un apposito registro delle persone aventi accesso alle Informazioni Privilegiate.
- 1.3. Resta comunque inteso che, in conformità alle disposizioni contenute nelle delibere Consob vigenti applicabili alla presente Procedura, è compito del Collegio Sindacale vigilare sulla conformità della presente Procedura a tali disposizioni, nonché sulla osservanza della Procedura stessa.

2. *Definizioni*

- 2.1. In aggiunta alle definizioni contenute in altri articoli, ai fini della presente Procedura valgono le seguenti definizioni:

“**Azioni**” indica le azioni della Società.

“**Collegio Sindacale**” indica il collegio sindacale della Società di volta in volta in carica.

“**Consiglio di Amministrazione**” indica il consiglio di amministrazione della Società di volta in volta in carica.

“**Controllate**” indica le società controllate dalla Società ai sensi dell’art. 2359 cod. civ..

“**Dipendenti**” indica i dipendenti della Società non compresi tra i Soggetti Rilevanti.

“**Euronext Growth Advisor**” indica l’Euronext Growth Advisor incaricato dalla Società.

“**Gruppo**” indica la Società e le sue Controllate.

“**Informazione Privilegiata**” si intende un’informazione avente un carattere preciso, che non è stata resa pubblica, concernente, direttamente o indirettamente, la Società e/o le sue società Controllate o uno o più Strumenti Finanziari, e che, se resa pubblica, potrebbe avere un effetto significativo sui prezzi di tali Strumenti Finanziari o sui prezzi di Strumenti Finanziari derivati collegati.

Ai fini della presente definizione:

- (a) un'informazione è di "carattere preciso" se:
- (i) si riferisce a un complesso di circostanze che si possa ragionevolmente prevedere che verrà ad esistenza o ad un evento verificatosi o che si possa ragionevolmente prevedere che si verificherà;
 - (ii) è sufficientemente specifica da consentire di trarre conclusioni sul possibile effetto del complesso di circostanze o dell'evento di cui al punto (i) sui prezzi degli Strumenti Finanziari;
- (b) per "informazione che, se resa pubblica, potrebbe influire in modo sensibile sui prezzi degli Strumenti Finanziari" si intende un'informazione che presumibilmente un investitore ragionevole utilizzerebbe come uno degli elementi su cui fondare le proprie decisioni d'investimento.

Una tappa intermedia in un processo prolungato è considerata Informazione Privilegiata se risponde ai criteri fissati nella presente definizione. A titolo esemplificativo, le informazioni relative ad un evento o a una serie di circostanze che costituiscono una fase intermedia in un processo prolungato possono riguardare:

- (a) lo stato delle negoziazioni contrattuali;
- (b) le condizioni contrattuali provvisoriamente convenute;
- (c) la possibilità di collocare strumenti finanziari;
- (d) le condizioni alle quali tali strumenti sono venduti;
- (e) le condizioni provvisorie per il collocamento di strumenti finanziari;
- (f) la possibilità che uno strumento finanziario sia incluso in un indice;
- (g) l'esclusione di uno strumento finanziario da un indice.

"**Informazione Rilevante**" si intende ogni informazione idonea a diventare un'Informazione Privilegiata, ma che non presenti ancora il sufficiente carattere di precisione richiesto per essere considerata come tale.

"**Investor Relator**" indica il responsabile della funzione *investor relation* della Società.

"**Regolamento di Esecuzione**": si intende il Regolamento di esecuzione (UE) 2022/1210.

"**SDIR**": ai sensi del Regolamento EGM, si intende il "Servizio per la diffusione dell'informativa regolamentata" ai sensi della normativa Consob che provvede alla diffusione di tali informazioni al pubblico ed a Borsa Italiana.

"**Soggetti Rilevanti**" indica tutti coloro che hanno accesso a Informazioni Privilegiate e con i quali esiste un rapporto di collaborazione professionale, anche sulla base di un contratto di lavoro dipendente, o che comunque svolgono determinati compiti tramite i quali hanno accesso alle Informazioni Privilegiate e/o alle Informazioni Rilevanti, inclusi, a titolo esemplificativo (i "**Soggetti Rilevanti**"):

- (a) i componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale della Società, nonché i componenti degli organi di amministrazione e controllo della persona giuridica che esercita il controllo, come definito ai sensi dell'art. 2359 cod. civ., sulla Società;
- (b) i soggetti che svolgono funzioni di direzione della Società e i dipendenti che abbiano regolare accesso a Informazioni Privilegiate e detengono il potere di adottare decisioni che possono incidere sull'evoluzione e sulle prospettive della Società; nonché tutti gli altri soggetti che per doveri d'ufficio partecipano alle riunioni dell'organo amministrativo, in relazione a tutte quelle Informazioni Privilegiate che concernono la Società;

- (c) consulenti, contabili o agenzie di rating del credito o qualunque altro soggetto cui venga conferito il potere di compiere operazioni in nome e per conto della Società e/o del Gruppo, che abbiano rilevanza in riferimento all'attività della Società;
- (d) qualsiasi persona che possieda Informazioni Privilegiate e/o Informazioni Rilevanti per circostanze diverse da quelle di cui ai precedenti punti (a), (b) e (c) quando detta persona sa o dovrebbe sapere che si tratta di Informazioni Privilegiate e/o Informazioni Rilevanti.

“**Strumenti Finanziari**” si intendono le Azioni, gli strumenti derivati e gli strumenti finanziari ad esse collegati nonché gli eventuali altri strumenti finanziari della Società ammessi alla negoziazione su un sistema multilaterale di negoziazione.

“**TUF**” indica il decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998 (Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria).

3. Destinataria della Procedura

- 3.1. La presente Procedura è destinata ai Soggetti Rilevanti e contiene le disposizioni relative alla gestione e al trattamento delle Informazioni Privilegiate nonché le modalità di comunicazione all'esterno dei documenti e delle informazioni riguardanti la Società e/o il Gruppo, con particolare riferimento alle Informazioni Privilegiate.
- 3.2. La Società impartisce per iscritto alle proprie Controllate le opportune disposizioni affinché queste ultime forniscano tempestivamente tutte le notizie necessarie per adempiere agli obblighi di comunicazione al mercato.

4. Valutazione del carattere delle informazioni e trattamento delle Informazioni Privilegiate

- 4.1. I responsabili degli uffici e gli Amministratori Delegati della Società e/o del Gruppo devono informare senza indugio il Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società nonché l'Investor Relator di tutte le informazioni riguardanti la Società e/o le società del Gruppo che essi ritengono essere Informazioni Rilevanti ovvero i Fatti Rilevanti (come *infra* definiti al successivo Articolo 6) e di cui vengano a conoscenza in ragione della propria attività lavorativa o professionale, ovvero in ragione delle funzioni svolte. Allo stesso modo, i Dipendenti della Società sono tenuti a segnalare al proprio responsabile le informazioni che considerino essere Informazioni Rilevanti ovvero i Fatti Rilevanti di cui siano venuti a conoscenza in ragione della propria attività lavorativa.
- 4.2. I Soggetti Rilevanti, in tutti i casi in cui si vengano a trovare in possesso di un'Informazione Rilevante e/o di un'Informazione Privilegiata, sono tenuti, a:
 - (a) comunicare tempestivamente il contenuto della stessa all'Investor Relator;
 - (b) in seguito – ove l'Informazione Rilevante e/o l'Informazione Privilegiata abbia ad oggetto eventi o operazioni a formazione progressiva – informare periodicamente l'Investor Relator in merito allo stato di avanzamento, con la cadenza richiesta dalla natura dell'evento o dell'operazione.
- 4.3. La valutazione del carattere privilegiato delle informazioni e, pertanto, la necessità di procedere ad una comunicazione al mercato, è effettuata, disgiuntamente, da uno tra il Presidente del Consiglio di Amministrazione e ciascun Amministratore Delegato della Società che, a tal fine, si avvalgono dell'Investor Relator.
- 4.4. Spetta a ciascun Amministratore Delegato provvedere al trattamento delle Informazioni Privilegiate concernenti la Società e/o il Gruppo. In sua assenza, assume tale responsabilità il Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in sua assenza, l'Investor Relator. Questi, nei

momenti di competenza, assumono il compito di responsabile del trattamento delle informazioni privilegiate (il “**Responsabile**”).

- 4.5. Il Responsabile provvede al trattamento delle Informazioni Privilegiate solamente attraverso i canali autorizzati, e vigila affinché la circolazione all’interno della Società e del Gruppo di dette Informazioni Privilegiate sia svolta senza pregiudizio del loro carattere privilegiato.
- 4.6. Il Responsabile, ove lo ritenga opportuno, informa il Consiglio di Amministrazione sui contenuti e le modalità di diffusione delle informazioni che intende adottare.
- 4.7. È fatto divieto ai Soggetti Rilevanti e a tutti i Dipendenti venuti a conoscenza di Informazioni Privilegiate in ragione dell’ufficio ricoperto all’interno della Società o del Gruppo di divulgare, diffondere o comunicare in qualunque modo tali informazioni a persone diverse da quelle nei cui confronti la comunicazione si rende necessaria per consentire l’esercizio delle relative funzioni nell’ambito della Società o del Gruppo.

5. **Esclusioni**

- 5.1. La Società, previo assenso del Responsabile, può comunicare in via confidenziale nel rispetto di quanto previsto dalle disposizioni di legge e regolamentari applicabili, le Informazioni Privilegiate, ad esempio, ai seguenti soggetti:
 - (a) consulenti propri e di ogni altro soggetto coinvolto o che potrebbe essere coinvolto negli sviluppi o nelle materie in questione;
 - (b) la società di revisione incaricata della revisione legale dei conti della Società e del Gruppo;
 - (c) soggetti con i quali la Società e/o il Gruppo stia negoziando o intenda negoziare qualsiasi operazione commerciale, finanziaria o di investimento (inclusi probabili sottoscrittori o collocatori dei propri strumenti finanziari);
 - (d) banche nell’ambito dell’attività di concessione degli affidamenti;
 - (e) agenzie di *rating*;
 - (f) rappresentanti dei Dipendenti o sindacati che li rappresentino;
 - (g) qualsiasi ufficio governativo, Consob, Banca d'Italia, Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, a Borsa Italiana ed ogni altro organismo istituzionale o regolamentare o autorità.
- 5.2. La Società e/o il Gruppo provvede all’atto della comunicazione di tali informazioni ad acquisire dai suddetti soggetti una dichiarazione che i medesimi si dichiarano consapevoli della circostanza che non potranno negoziare le Azioni sull’EGM sino a quando le Informazioni Privilegiate, comunicate loro in via confidenziale, non siano state comunicate al pubblico ai sensi del Regolamento EGM.
- 5.3. Qualora il Responsabile abbia ragione di ritenere che sia stato o che è probabile che sia violato il vincolo di riservatezza e, in ogni caso, la questione sia tale che la sua conoscenza potrebbe probabilmente portare a un sostanziale variazione del prezzo degli Strumenti Finanziari, deve pubblicare senza indugio tali informazioni.

6. **Possibili eventi generatori di Informazioni Privilegiate**

- 6.1. Di seguito si indicano, a titolo esemplificativo e non esaustivo, alcuni eventi che potrebbero configurarsi come evento o circostanza rilevante ai sensi della presente Procedura (ciascuno, il “**Fatto Rilevante**”):

- (a) ingresso in, o ritiro da, settori di business;
- (b) dimissioni o nomina di consiglieri di amministrazione o di sindaci;
- (c) acquisto o alienazione di partecipazioni, di altre attività o di rami d'azienda;
- (d) rinuncia all'incarico da parte della società di revisione;
- (e) operazioni sul capitale;
- (f) emissioni di *warrant*, obbligazioni o altri titoli di debito;
- (g) modifiche dei diritti degli strumenti finanziari quotati;
- (h) perdite che incidono in modo rilevante sul patrimonio netto;
- (i) operazioni di fusione e scissione;
- (j) conclusione, modifica o cessazione di contratti o accordi rilevanti;
- (k) conclusione di procedure relative a beni immateriali quali invenzioni, brevetti o licenze;
- (l) controversie legali;
- (m) cambiamenti nel personale strategico della Società e/o del Gruppo;
- (n) operazioni sulle azioni proprie;
- (o) presentazione di istanze o emanazione di provvedimenti di assoggettamento a procedure concorsuali;
- (p) richiesta di ammissione a procedure concorsuali;
- (q) operazioni con parti correlate;
- (r) rilascio da parte della società di revisione di un giudizio con rilievi, di un giudizio negativo ovvero la dichiarazione dell'impossibilità di esprimere un giudizio;
- (s) le situazioni contabili destinate ad essere riportate nel bilancio di esercizio, nel bilancio consolidato e nel bilancio semestrale abbreviato, nonché le informazioni e le situazioni contabili qualora siano destinate a essere riportate nei resoconti intermedi di gestione, quando tali situazioni vengano comunicate a soggetti esterni, salvo il caso in cui i soggetti esterni siano tenuti ad obblighi di riservatezza e la comunicazione sia effettuata in applicazione di obblighi normativi, ovvero non appena abbiano acquisito un sufficiente grado di certezza; e
- (t) le deliberazioni con le quali il Consiglio di Amministrazione approva il progetto di bilancio, la proposta di distribuzione del dividendo, il bilancio consolidato, il bilancio semestrale abbreviato e i resoconti intermedi di gestione.

7. *Riservatezza in fase di formazione di Informazioni Privilegiate*

- 7.1. La Società è tenuta a garantire la riservatezza delle informazioni che rispondono ai criteri riguardo alle Informazioni Privilegiate fino alla comunicazione di tali informazioni a norma dell'Articolo 9. Al riguardo, i Soggetti Rilevanti e i Dipendenti pongono in essere ogni misura e cautela atta a: **(i)** evitare l'accesso e la circolazione di Informazioni Privilegiate e/o di Informazioni Rilevanti a persone non autorizzate, mantenendo riservati tutti i documenti e le informazioni acquisite nello svolgimento dei propri compiti; **(ii)** utilizzare i suddetti documenti

e le suddette informazioni esclusivamente nell'espletamento delle loro funzioni; **(iii)** assicurare che l'apertura e la distribuzione della corrispondenza pervenuta tramite il servizio postale sia operata nel rispetto dei criteri di riservatezza.

- 7.2. I Soggetti Rilevanti e i Dipendenti che dispongano di documenti o informazioni riservati devono custodirli in modo da ridurre al minimo, mediante l'adozione di idonee misure di sicurezza, i rischi di accesso e di trattamento non autorizzato.
- 7.3. Il mittente documenti cartacei e/o elettronici aventi ad oggetto Informazioni Privilegiate deve evidenziarne il carattere strettamente riservato apponendo la dicitura "STRETTAMENTE RISERVATO".
- 7.4. I Soggetti Rilevanti e i Dipendenti sono personalmente responsabili della conservazione della documentazione riservata di cui entrano in possesso. In caso di smarrimento di documenti relativi a Informazioni Privilegiate, i Soggetti Rilevanti e i Dipendenti coinvolti informano senza indugio il Presidente del Consiglio di Amministrazione e/o l'Investor Relator, specificandone condizioni e circostanze, affinché questi possano adottare gli opportuni provvedimenti, ivi inclusa la pubblicazione di un comunicato.

8. Comunicazione all'esterno delle informazioni relative alla Società o alle sue Controllate

- 8.1. Il Responsabile procede, a nome della Società e del Gruppo, attraverso l'ufficio di Investor Relator della Società, a gestire – eventualmente anche attraverso apposita delega di funzioni – ogni rapporto con gli organi di informazione, con gli investitori professionali, con gli analisti finanziari e con i soci.
- 8.2. La divulgazione nei loro confronti delle informazioni è in ogni caso effettuata in modo completo, tempestivo ed adeguato, evitando asimmetrie informative tra gli investitori o il determinarsi di situazioni che possano comunque alterare l'andamento delle quotazioni.
- 8.3. Qualora agli altri Soggetti Rilevanti sia richiesta da un terzo soggetto la divulgazione di informazioni, dati e documenti non riservati riferiti alla Società o alle sue Controllate, è necessario che tali Soggetti Rilevanti procedano alla richiesta del nulla osta al Responsabile e da quest'ultimo ricevano per iscritto l'assenso alla diffusione delle suddette informazioni.
- 8.4. Qualora le informazioni siano classificabili come Informazioni Privilegiate, ogni comunicazione all'esterno delle stesse è di esclusiva competenza del Responsabile, il quale, di concerto con l'Investor Relator, determina l'assoggettamento alla disciplina di cui all'art. 114 del TUF e all'art. 17 della MAR anche di specifiche informazioni che non rientrano nelle fattispecie in parola, dandone comunicazione scritta agli interessati.

9. Comunicazione al pubblico delle Informazioni Privilegiate

- 9.1. I Soggetti Rilevanti, i Dipendenti e i soggetti che prestano la loro attività lavorativa e/o professionale in favore della Società e/o del Gruppo sono tenuti a non diffondere in qualsivoglia maniera, in Italia o all'estero, le Informazioni Privilegiate relative alla Società o alle sue Controllate di cui siano venuti a conoscenza. L'obbligo alla riservatezza comprende anche le informazioni ed i documenti acquisiti nello svolgimento dei loro compiti, compresi i contenuti delle discussioni svoltesi nell'ambito delle sedute consiliari.
- 9.2. Qualora un'informazione sia stata valutata dai soggetti individuati al Paragrafo 4.3 come Informazione Privilegiata, la Società comunica al pubblico, quanto prima possibile, le informazioni privilegiate in conformità alle disposizioni di legge e/o regolamentari applicabili avvalendosi dell'Investor Relator e secondo le modalità di seguito specificate.

- 9.3. Fermi gli obblighi di riservatezza di cui all'Articolo 7, l'obbligo di cui al Paragrafo 9.2 non si applica alle Informazioni Privilegiate relative alle tappe intermedie di un processo prolungato, se tali tappe sono collegate alla concretizzazione o alla determinazione di particolari circostanze o di un particolare evento. In un processo prolungato, solo le circostanze o l'evento finali devono essere comunicati, il prima possibile dopo il loro verificarsi. Tuttavia, qualora le Informazioni Privilegiate relative alle tappe intermedie di un processo prolungato non siano state comunicate a norma del Paragrafo 9.2. e la riservatezza di tali Informazioni Privilegiate non sia più garantita, la Società comunica il prima possibile al pubblico tali Informazioni Privilegiate. Sono comprese le situazioni in cui una voce si riferisca in modo esplicito a Informazioni Privilegiate relative alle tappe intermedie di un processo prolungato che non siano state comunicate a norma del Paragrafo 9.2, quando tale voce è sufficientemente accurata da indicare che la riservatezza di tali informazioni non è più garantita.
- 9.4. Il Responsabile provvede, con l'ausilio dell'Investor Relator, a predisporre la comunicazione al pubblico dell'Informazione Privilegiata ed a trasmetterla in bozza tramite l'Investor Relator all'Euronext Growth Advisor per sua opportuna informazione e commenti.
- 9.5. Ciascuna comunicazione al pubblico deve contenere tutte le informazioni *price sensitive*, non deve coniugare tali informazioni con la commercializzazione delle attività della Società e/o del Gruppo e deve essere divulgata in modo completo e tempestivo dall'Investor Relator attraverso il circuito SDIR al fine di evitare asimmetrie informative tra i destinatari.
- 9.6. La Società provvede a pubblicare e a conservare sul proprio sito, per un periodo di almeno cinque anni, tutte le Informazioni Privilegiate che abbia comunicato al pubblico ai sensi del presente Articolo 9.

10. Ritardo nella comunicazione di informazioni privilegiate

- 10.1. La Società può ritardare, sotto la propria responsabilità, la comunicazione al pubblico di Informazioni Privilegiate, a condizione che siano soddisfatte tutte le condizioni seguenti:
 - 10.1.1. la comunicazione immediata pregiudicherebbe probabilmente i legittimi interessi della Società;
 - 10.1.2. le Informazioni Privilegiate di cui la Società intende ritardare la comunicazione non sono in contrasto con le ultime informazioni comunicate al pubblico o con qualunque altro tipo di comunicazione da parte della Società in relazione alla stessa questione a cui si riferiscono le Informazioni Privilegiate;
 - 10.1.3. la Società è in grado di garantire la riservatezza di tali informazioni.
- 10.2. Quando la Società abbia ritardato la comunicazione di Informazioni Privilegiate a norma del Paragrafo 10.1, la Società notifica tale ritardo alla Consob e, su richiesta, fornisce per iscritto una spiegazione delle modalità con cui sono state soddisfatte le condizioni di cui al presente Articolo, immediatamente dopo che le informazioni sono state comunicate al pubblico. Tale notifica deve essere fatta tramite posta elettronica certificata all'indirizzo consob@pec.consob.it, specificando come destinatario "Divisione Vigilanza Mercati" e indicando all'inizio dell'oggetto "MAR Ritardo comunicazione".
- 10.3. La mancata comunicazione da parte della Società di Informazioni Privilegiate relative alle tappe intermedie dei processi prolungati a norma dell'Articolo 9 non è soggetta agli obblighi di cui al presente Articolo 10.
- 10.4. Qualora la comunicazione di Informazioni Privilegiate sia ritardata conformemente al Paragrafo 10.1. e la riservatezza di tali Informazioni Privilegiate non sia più garantita, la Società comunica il prima possibile al pubblico tali Informazioni Privilegiate, secondo le modalità previste dal

Paragrafo 9.5 che precede. Sono comprese le situazioni in cui una voce si riferisca in modo esplicito a Informazioni Privilegiate la cui comunicazione sia stata ritardata ai sensi del Paragrafo 10.1, quando tale voce è sufficientemente accurata da indicare che la riservatezza di tali informazioni non è più garantita.

11. Violazioni

- 11.1. Ai sensi del Regolamento EGM e delle disposizioni normative e regolamentari *pro tempore* applicabili, il mancato rispetto da parte dei Soggetti Rilevanti delle prescrizioni oggetto della Procedura può comportare la violazione degli obblighi gravanti sulla Società in qualità di emittente azioni ammesse alla negoziazione sull'EGM e, segnatamente, l'applicazione nei confronti della Società di sanzioni di varia natura (quali, invito scritto al puntuale rispetto dei regolamenti, richiamo scritto, applicazione di sanzioni pecuniarie, revoca dell'ammissione delle Azioni presso l'EGM).
- 11.2. Laddove, a causa del mancato rispetto da parte dei Soggetti Rilevanti delle prescrizioni contenute nella Procedura, alla Società sia contestata la violazione del Regolamento EGM o di altre disposizioni di legge o regolamentari (ciascuna una "**Violazione**"), la Società medesima si riserva di agire nei confronti dei Soggetti Rilevanti responsabili per essere tenuta manlevata ed indenne, nella massima misura permessa dalla legge, da ogni e qualsiasi costo, spesa, onere o passività nascente da o comunque connessa a tali Violazioni, nonché per essere risarcita di ogni e qualsiasi maggior danno.
- 11.3. L'organo competente a prendere gli opportuni provvedimenti nell'ipotesi di infrazioni alla Procedura è il Consiglio di Amministrazione della Società.
- 11.4. Qualora ad avere posto in essere infrazioni alla presente Procedura:
 - (a) sia uno dei membri del Consiglio di Amministrazione, l'amministratore interessato non potrà partecipare alla deliberazione volta ad accertare la sussistenza e la portata della violazione nonché l'adozione delle conseguenti iniziative;
 - (b) sia la maggioranza dei membri del Consiglio di Amministrazione, l'organo competente a prendere gli opportuni provvedimenti è il Collegio Sindacale;
 - (c) sia un Dipendente, l'infrazione può qualificarsi come illecito disciplinare e, nei casi più gravi, può dare luogo a licenziamento.

12. Istituzione del Registro delle persone che hanno accesso alle Informazioni Privilegiate

- 12.1. È istituito e tenuto dalla Società in conformità alle disposizioni di legge e regolamentari *pro tempore* vigenti un apposito registro (il "**Registro**") aggiornato con indicazione dei Soggetti Rilevanti.
- 12.2. In deroga a quanto precede, ove consentito ai sensi di legge, su decisione del soggetto responsabile individuato (il "**Soggetto Responsabile del Registro**"), il Registro è strutturato in un'unica sezione in cui sono riportati i dati soltanto delle persone che, in virtù della funzione che svolgono o della posizione che occupano presso la Società, hanno accesso regolare a Informazioni Privilegiate ed è in ogni caso redatto secondo il modello fornito dal Regolamento di Esecuzione. La Società può decidere di avvalersi di una società esterna al Gruppo per l'istituzione e la tenuta del Registro, in ogni caso sotto la piena responsabilità della Società e fermo restando che la Società dovrà sempre conservare il diritto di accesso al Registro.
- 12.3. Il Registro deve essere tenuto con modalità elettroniche e consiste in un sistema protetto da adeguati sistemi di sicurezza e filtri d'accesso e credenziali di accesso. Il Registro deve garantire:

- (a) la riservatezza delle informazioni ivi contenute, assicurando che l'accesso all'elenco sia limitato al Soggetto Responsabile del Registro, ai Soggetti Rilevanti o ogni altro soggetto, che agisce in loro nome o per loro conto che devono accedervi per la natura della rispettiva funzione o posizione che svolgono all'interno della Società;
 - (b) l'esattezza delle informazioni riportate nel Registro; nonché
 - (c) l'accesso e il reperimento delle versioni precedenti del Registro.
- 12.4. La Società, per il tramite del Soggetto Responsabile del Registro, si assicura che tutte le persone indicate all'interno del Registro prendano atto per iscritto degli obblighi giuridici e regolamentari connessi all'iscrizione in tale registro e siano a conoscenza delle sanzioni applicabili in caso di abuso di Informazioni Privilegiate e di comunicazione illecita di Informazioni Privilegiate.
- 12.5. Il Registro deve essere aggiornato tempestivamente senza indugio dal Responsabile, aggiungendo la data e l'ora dell'aggiornamento in questione, qualora:
- (a) cambi la ragione per cui la persona è iscritta nel Registro;
 - (b) una nuova persona debba essere iscritta nel Registro in quanto ha accesso regolare a Informazioni Privilegiate;
 - (c) una persona iscritta nel Registro non abbia più accesso regolare a Informazioni Privilegiate, precisando la data a decorrere dalla quale l'accesso non ha più luogo.
- Ciascun aggiornamento indica la data e l'ora in cui si è verificato il cambiamento che ha reso necessario l'aggiornamento.
- 12.6. Le persone iscritte sono tempestivamente informate circa la loro iscrizione e gli aggiornamenti che le riguardano. I dati delle persone nel registro devono essere conservati per un periodo di almeno cinque anni dopo l'elaborazione o l'aggiornamento.
- 12.7. Il Soggetto Responsabile del Registro si occupa di mantenere aggiornato il registro stabilendo i criteri e le modalità da adottare per la tenuta, la gestione e la ricerca delle informazioni in esso contenute, in modo da assicurarne agevolmente l'accesso, la consultazione, l'estrazione e la stampa.
- 12.8. Il Soggetto Responsabile del Registro trasmette appena possibile alla Consob, su richiesta, l'elenco delle persone aventi accesso a Informazioni Privilegiate.

13. Modificazioni ed integrazioni

- 13.1. Le disposizioni della Procedura saranno aggiornate e/o integrate a cura ed onere del Consiglio di Amministrazione della Società, tenuto conto delle disposizioni di legge e di regolamento comunque applicabili, nonché dell'esperienza applicativa e della prassi di mercato che verranno a maturare in materia.
- 13.2. Qualora sia necessario aggiornare e/o integrare singole disposizioni della procedura in conseguenza di modificazioni delle norme di legge o di regolamento applicabili, ovvero di specifiche richieste provenienti da autorità di vigilanza, la Procedura dovrà essere modificata e/o integrata a cura del Consiglio di Amministrazione.
- 13.3. Le modifiche e/o integrazioni delle disposizioni saranno comunicate ai Soggetti Rilevanti con indicazione della data di entrata in vigore delle disposizioni nuove o modificate.

14. Entrata in vigore della Procedura

14.1. La presente Procedura è stata approvata dal Consiglio di Amministrazione della Società in data 30 giugno 2014 ed è stata modificata, da ultimo, dal Consiglio di Amministrazione della Società in data 19 maggio 2026, con efficacia a partire dal 5 giugno 2026.